

## Foglio informativo n. 324/018 Operatività con l'estero Sconto pro soluto di effetti cambiari a medio lungo termine con garanzia

### Informazioni sulla banca

#### Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

### Gli strumenti per operare con l'estero

Le aziende che operano o decidono di operare con l'estero hanno a disposizione vari strumenti di incasso, pagamento e garanzia per il regolamento delle operazioni nel commercio internazionale.

Le imprese possono scegliere, di volta in volta, lo strumento più adatto alle proprie esigenze, alle caratteristiche dell'operazione commerciale da porre in essere, alla controparte estera e al relativo Paese estero.

Tra i prodotti dell'area "Estero" rientra lo sconto pro soluto di effetti internazionali a medio lungo termine con garanzia.

Per saperne di più: la guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici" è disponibile sul sito [www.Bancaditalia.it](http://www.Bancaditalia.it), presso tutte le filiali e sul sito internet della banca.

### Sconto pro soluto di effetti cambiari a medio lungo termine con garanzia: caratteristiche

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca, previa deduzione dell'interesse e delle spese, anticipa all'Esportatore italiano l'incasso di crediti derivanti da esportazioni di beni strumentali (impianti, macchinari) e relativi servizi.

Al fine di poter procedere nella valutazione dell'operazione da parte della Banca, il credito deve:

- A. essere rappresentato da effetti cambiari internazionali (promissory note o bill of exchange) che il debitore ha emesso (nel caso delle promissory note), oppure accettato (nel caso delle bill of exchange) in favore del Cliente per il regolamento dilazionato del corrispettivo del contratto di fornitura;
- B. beneficiare di una garanzia nella forma
  - B.1 di una copertura assicurativa (rilasciata da SACE nella forma della Polizza "Credito Fornitore", oppure da compagnie assicurative private nella forma di Polizze preventivamente approvate dalla Banca) che

l'Esportatore stipula direttamente con l'assicuratore, volturabile in favore della Banca (per maggiori dettagli in merito alla Polizza SACE "Credito Fornitore" si rimanda sul sito della SACE: [www.sace.it](http://www.sace.it));

- B.2 di un avallo aggiunto da una banca, da una compagnia di assicurazione o da una entità corporate italiana o estera;
- B.3 di una garanzia autonoma rilasciata da una banca, da una compagnia di assicurazione o da una entità corporate italiana o estera, cedibile alla Banca oppure direttamente in favore di quest'ultima.

Il Cliente cede pro soluto alla Banca – con notifica – il proprio credito commerciale vantato nei confronti di un determinato debitore estero **ed assistito da garanzia**. Il credito oggetto di cessione deve essere preventivamente sottoposto all'accettazione della Banca, che procederà alle proprie valutazioni in merito sia alle caratteristiche dello stesso ed alla relativa documentazione, sia al debitore ceduto, sia al garante. Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata dalla SACE, la quota dilazionata del corrispettivo della fornitura non può essere maggiore dell'85%.

Mediante lo sconto, la Banca accredita al Cliente l'importo del credito (non ancora scaduto), previa deduzione degli interessi di sconto e relativi oneri accessori, contro consegna dei documenti previsti nel contratto di sconto, inclusi gli effetti girati "senza ricorso" dal Cliente e la garanzia completa – se non rilasciata direttamente alla Banca – dell'evidenza della cessione a favore della Banca (ad esempio, nel caso delle polizze assicurative, l'appendice di voltura in favore della Banca).

La cessione del credito ed il conseguente accredito del netto ricavo dello sconto possono avvenire:

- pro soluto per l'intero importo del credito;
- pro soluto per la sola quota garantita, con accredito della quota non garantita solo a ricezione fondi dal debitore estero (quindi alla scadenza, salvo buon fine).

Mediante l'operazione di sconto la Banca diviene a tutti gli effetti titolare del credito e delle garanzie che lo assistono, inclusa la eventuale polizza assicurativa nell'ambito della quale, in forza della voltura, assume la qualifica di "Assicurato".

#### **A cosa serve:**

Con la cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti di propri debitori esteri, il Cliente:

- ottiene liquidità immediata, al netto degli interessi di sconto e relativi oneri accessori;
- trasferisce alla Banca il rischio di mancato pagamento a scadenza dei crediti suddetti, salvo la quota non assistita da garanzie, qualora questa sia stata esclusa dallo sconto.

#### **A chi si rivolge:**

Lo sconto pro soluto di effetti a medio lungo termine con garanzia si rivolge alle imprese esportatrici che vantano, nei confronti di proprie controparti estere, crediti a medio lungo termine rivenienti da esportazioni di beni strumentali, rappresentati da effetti cambiari internazionali (promissory note o bill of exchange) e assistiti da garanzia.

Il prodotto non è destinato ai consumatori e sono escluse le microimprese, le ditte individuali e i liberi professionisti.

### **Sconto pro soluto di effetti cambiari a medio lungo termine con garanzia: impegno allo sconto**

Su richiesta del Cliente, la Banca, previa approvazione creditizia, può perfezionare con il Cliente un proprio impegno formale allo sconto.

Con questo contratto:

- la Banca si impegna a scontare i crediti cui l'impegno è riferito a condizione che i suddetti crediti vengano ad esistenza;
- la Banca fissa le condizioni economiche della futura operazione di sconto, e la specifica commissione di impegno;
- il Cliente prende atto della documentazione che lo stesso dovrà produrre alla Banca affinché quest'ultima possa procedere all'esecuzione dello sconto;
- il Cliente accetta che il contratto di sconto dovrà essere redatto secondo lo standard in uso presso la Banca.

### **Sconto pro soluto di effetti cambiari a medio lungo termine con garanzia: rischi**

Principali rischi della cessione di crediti commerciali.

- Per i crediti ceduti pro soluto – per i quali la Banca assume il rischio del mancato pagamento da parte del debitore estero – la cessione può essere limitata all'importo nominale degli effetti rappresentativi del credito nei limiti di quanto ammesso alla garanzia, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento e simili.
- Per la quota dei Crediti ceduta a mero scopo di incasso, con accredito a ricezione fondi, il rischio di inadempimento del debitore ceduto così come le eventuali spese legali sostenute in relazione al recupero di detta quota rimangono a carico del Cliente.
- Il beneficiario (venditore) è esposto al rischio di mancata esecuzione dello sconto se i documenti presentati non sono conformi a quanto previsto nel contratto di sconto.
- Per le possibili differenze di cambio, favorevoli o sfavorevoli, che possono verificarsi – nel caso in cui il credito sia denominato in una divisa diversa da quella dello sconto – tra la data in cui sorge il credito e quella in cui lo stesso è liquidato mediante sconto, si rimanda alle quotazioni aggiornate che la Banca mette a disposizione tramite gli appositi strumenti informativi.
- Qualora, successivamente all'esecuzione dello sconto ed all'erogazione del netto ricavo, il contratto di sconto venga risolto a causa di inadempienze da parte del Cliente, quest'ultimo, come previsto dallo stesso contratto, è tenuto a riacquistare il credito restituendo alla Banca il corrispettivo della cessione, maggiorato di interessi (e fatti salvi maggiori danni) e dedotti gli eventuali importi già incassati dalla Banca; nel caso in cui il credito sia denominato in una divisa diversa da quella dello sconto, ciò può determinare una differenza di cambio, sfavorevole o favorevole.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

## Condizioni economiche

### Dettaglio condizioni economiche

Descrizione condizione	
Importo minimo del credito dilazionato oggetto di sconto	€ 300.000,00 o ctv in altre valute
Durata del credito dilazionato	da 2 fino a 5 anni (1)
Commissione per oneri amministrativi	0,25% (2)
Commissioni di incasso	€ 300,00 (3)
Tasso di sconto (fisso)	10,5000 % (4)
Giorni Banca	30 (5)
Tasso di mora	Tasso di sconto + 2 punti percentuali per anno (6)
Commissione di impegno	5,00% per anno (7)

(1) A decorrere dalla data di completamento delle spedizioni o di accettazione della fornitura.

(2) Da corrispondere una tantum e calcolare sull'importo nominale complessivo degli effetti oggetto di sconto, con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 25.000,00. La commissione per oneri amministrativi è dovuta dal Cliente anche nel caso di mancato avveramento della condizione sospensiva prevista nel contratto di sconto. Tale condizione sospensiva si avvera per effetto della consegna, da parte del Cliente alla Banca, dei documenti previsti come necessari dal contratto di sconto.

(3) Da applicare per ciascuno degli effetti oggetto di sconto.

(4) Da applicare su base semestrale composta (discount to yield semi-annually compounded).

(5) Da aggiungere a ciascuna scadenza al solo fine del calcolo degli interessi di sconto.

(6) A carico del Cliente nel caso di ritardato o mancato pagamento di somme dallo stesso dovute nell'ambito del contratto di sconto.

(7) Da applicare all'importo nominale del credito da scontare, per i giorni intercorsi (divisore 360) dalla data del rilascio da parte della Banca dell'impegno allo sconto fino alla data di esecuzione dello sconto, oppure, nel caso di mancata esecuzione, fino alla data di scadenza dell'impegno allo sconto medesimo o di risoluzione dello stesso da parte della Banca o di recesso da parte del Cliente. La commissione è percepita alla data di esecuzione dello sconto, oppure, in caso di mancata esecuzione dello stesso, al termine del periodo di validità dell'impegno allo sconto medesimo o di risoluzione dello stesso o di recesso da parte della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L. n. 108/96), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è

indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

## Altre spese da sostenere

### Oneri fiscali

Le spese per la bollatura degli effetti, nonché ogni eventuale ulteriore onere fiscale che dovesse gravare sulle transazioni considerate (inclusa l'imposta sostitutiva) saranno ad esclusivo carico del Cliente.

### Premio assicurativo

Il premio assicurativo della polizza eventualmente a supporto è dovuto dal Cliente direttamente alla compagnia assicurativa come condizione di efficacia della polizza stessa ed è determinato dalla compagnia assicurativa sulla base della tipologia dei rischi da assicurare, nonché della durata del credito dilazionato e delle eventuali ulteriori garanzie che assistono l'operazione.

### Remunerazione delle garanzie di natura non assicurativa

La remunerazione delle garanzie di natura non assicurativa (avalli e/o garanzie autonome) è dovuta dal Cliente, oppure dalla controparte estera, direttamente al garante ed è determinato da quest'ultimo sulla base della tipologia dei rischi da assicurare, nonché della durata del credito dilazionato e delle eventuali ulteriori garanzie che assistono l'operazione.

### Altro

Alle operazioni di pagamento inerenti l'accredito del netto ricavo dell'operazione di sconto e l'eventuale recupero/incasso delle quote non garantite ed escluse dallo sconto si applicano le condizioni e le norme previste nel contratto di conto corrente, su cui le stesse vengono regolate.

Nel caso in cui l'eventuale quota di Credito non garantita sia esclusa dallo sconto e, quindi, ceduta a mero scopo di incasso, il Cliente, relativamente ed in proporzione alla stessa, è tenuto a rimborsare alla Banca le spese legali sostenute per le azioni di recupero del credito non pagato.

## Servizi accessori

### Deposito fiduciario effetti

#### Caratteristiche

Le parti possono concordare che gli effetti siano immessi dal debitore in deposito fiduciario presso la Banca, con istruzioni di consegnarli al Cliente contro presentazione di specifica documentazione che generalmente consiste nei documenti che comprovano l'avvenuta esecuzione della fornitura.

#### Dettaglio condizioni economiche

##### Descrizione condizione

Commissione di trust deposit	0,25%	(1)
------------------------------	-------	-----

(1) Dovuta e calcolata sull'importo nominale complessivo degli effetti immessi in deposito fiduciario presso la Banca.

### Avvertenze

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

## Reclami

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella [assistenza.reclami@intesaspaolo.com](mailto:assistenza.reclami@intesaspaolo.com),

- per posta elettronica certificata (PEC) a [assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com](mailto:assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com),
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

## Legenda

<b>Cessione</b>	Negoziato giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce alla Banca il Credito, come di seguito definito, in cambio di un corrispettivo.
<b>Cessione a mero scopo di incasso</b>	Modalità di cessione in base alla quale il Cliente cede alla Banca la corrispondente quota dei Crediti esclusivamente affinché la Banca stessa ne curi l'incasso alle scadenze previste; ne consegue che, per la quota di Credito ceduta a scopo di incasso, il Cliente mantiene a proprio carico il rischio di mancato pagamento, che risulta azzerato solo se il debitore ha eseguito il pagamento.
<b>Credito</b>	Credito pecuniario, rappresentato da effetti cambiari internazionali, sorto da uno specifico contratto stipulato con il debitore dal Cliente in relazione alla fornitura di beni ed in pagamento degli stessi, inclusi gli interessi di dilazione ed escluse le somme dovute a qualsiasi altro titolo.
<b>Giorni Banca</b>	Giorni che convenzionalmente sono aggiunti alla scadenza di ciascun effetto al fine del calcolo degli interessi di sconto.
<b>Microimprese</b>	Entità, società o associazioni, che, prescindendo dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
<b>Pro soluto</b>	Modalità di cessione in base alla quale il Cliente cede i Crediti alla Banca trasferendo in capo a quest'ultima tutti i rischi connessi, incluso il rischio di mancato pagamento dei Crediti medesimi da parte del debitore alle rispettive scadenze.
<b>SACE</b>	SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, offre un'ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari: credito all'esportazione, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring.
<b>Senza Ricorso</b>	Il Cliente non garantisce il pagamento dei Crediti alle rispettive scadenze, con la conseguenza che l'accredito che il Cliente medesimo ottiene dalla Banca in esecuzione dello sconto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa.